

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 4.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABBRI STEFANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), SOCIETÀ FC FORLÌ SRL - [nota n. 450/1302 pf17-18 GP/AS/ac dell'11.7.2018].

Il deferimento

La Procura Federale, con atto dell'11 luglio 2018, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Stefano Fabbri, all'epoca dei fatti Presidente della FC Forlì Srl e la Società FC Forlì Srl, contestando: al primo la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS - FIGC in relazione ai punti A2 e A/10 del C.U. n. 153 del 9 giugno 2017 della LND - Dipartimento Interregionale per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12 luglio 2017 ore 18.00 la copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali, ovvero la comunicazione di conferma delle dette cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e la dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento di INPS ed IRPEF e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alla effettuazione del predetto incombenza; alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC stante la incolpazione del proprio legale rappresentante.

Alla riunione del 27 settembre 2018, il procedimento, su concorde richiesta delle parti, con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 5 CGS, formulata prima dell'inizio della discussione, è stato aggiornato all'udienza odierna con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 5 CGS.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua e per i deferiti l'Avv. Nicola Paolini, munito di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Stefano Fabbri, sanzione base inibizione di gg. 40 (quaranta), diminuita di 1/3 (gg. 13), sanzione finale inibizione di gg.

27 (ventisette); per la Società Forlì Srl sanzione base € 2.000,00 (duemila), diminuita di 1/3 (€ 667,00), sanzione finale € 1.333,00 (milletrecentotrentatré).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Stefano Fabbri e la Società FC Forlì Srl, a mezzo del proprio difensore Avv. Nicola Paolini, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Accoglie il patteggiamento e, per l'effetto, infligge al Sig. Stefano Fabbri, nella qualità come in atti, l'inibizione di gg. 27 (ventisette) ed alla Società FC Forlì Srl l'ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatré).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONE DANILO (all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società SSDARL Città Di Campobasso), PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei

fatti Presidente e legale rappresentante della SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 737/1056 pf17-18 GC/GP/ma del 18.7.2018).

Il deferimento

La squadra mobile presso la Questura di Campobasso, con nota 21 febbraio 2018 proc. 116/2018, informava la Procura Federale, per le valutazioni di competenza, che in data 11 febbraio 2018, al termine della gara tra la SSD Città di Campobasso e la Società Olympia Agnonese, valevole per il Campionato di Serie D, che si era disputata nello stadio Romagnoli di Campobasso, si erano verificati sul campo di giuoco scontri con aggressioni fisiche e verbali, che erano consistiti in schiaffi, calci e pugni tra i giocatori ed i dirigenti di entrambe le squadre.

Si precisava con la predetta nota che il ruolo principale nel citato contesto lo aveva assunto il Sig. Leone Danilo, nato a Napoli l'8 maggio 1986 e residente a Volla in Provincia di Napoli Viale Vesuvio n. 42, facente parte della SSD Città di Campobasso, il quale, entrato indebitamente sul terreno di giuoco, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso, colpiva con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria e con due schiaffi al volto un dirigente di detta squadra, così determinando la rissa di cui sopra.

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed avviate le indagini, accertava che il Leone, che all'epoca del fatto, pur non ricoprendo alcuna carica all'interno della SSD Città di Campobasso, in diversi articoli di stampa era indicato come dirigente della Società e che egli, nelle condizioni di tempo e di luogo riportate nella nota della Questura, aveva effettivamente tenuto il comportamento che era stato descritto.

Lo stesso referto dell'arbitro, che aveva diretto la gara, riportava che una delle due persone che erano entrate in campo, lo aveva insultato e minacciato, puntandogli un dito della mano verso il volto e che questa persona era il Sig. Danilo Leone, che gli era stato indicato essere il Presidente della Società.

Veniva sentito come persona informata dei fatti il Sig. Giulio Perrucci, effettivo Presidente della SSD Città di Campobasso, il quale riferiva che il Leone non aveva alcun tipo di rapporto con la Società e che non era mai stato autorizzato a rilasciare dichiarazioni in nome e per conto della Società; egli seguiva le partite della squadra come tifoso ed, essendo stato in precedenza inibito su provvedimento degli Organi di Giustizia Sportiva, non frequentava più lo stadio.

Venivano altresì sentiti il dirigente ed il calciatore della Società Olympia Agnonese, che confermavano di essere stati colpiti da una persona poi identificata per il Leone.

Costui, in sede d'audizione, aveva dichiarato all'organo inquirente che in effetti non ricopriva nella Società alcun ruolo e che era la persona che, in quanto *sponsor*, pagava le spese di trasferta della squadra; in merito agli episodi che gli venivano contestati, dichiarava che al termine di quella gara si era acceso un parapiglia tra i giocatori, per cui egli si era portato sul campo per cercare di ricreare la calma ed evitare che la situazione degenerasse; negava di aver usato le mani ed ammetteva di aver avuto una discussione con i dirigenti della squadra antagonista, che era stata solo verbale senza alcun contatto fisico.

In questo contesto, la Procura Federale, ritenendo accertati i fatti per come descritti nella nota della Questura, acquisiti numerosi articoli di stampa che indicavano il Leone quale co-Presidente della Società e richiamata la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Campania del 12.12.2016, pubblicata sul C.U. n. 67 del 12.01.2017, che aveva comminato al Leone la inibizione di anni quattro, non impugnata e divenuta pertanto definitiva, con atto datato 18 luglio 2018 deferiva a questo Tribunale il Sig. Danilo Leone, all'epoca dei fatti persona che svolgeva anche pubblicamente attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 CGS - FIGC all'interno e nell'interesse della SSD Città di Campobasso, al quale contestava la violazione degli artt. 1 bis comma 1, 22 comma 8 e 19 comma 11.4 CGS - FIGC, perché, sebbene fosse inibito, partecipava attivamente alla gestione societaria della ASD Città di Campobasso e perché al termine della gara in oggetto era entrato sul terreno di giuoco, aveva insultato e minacciato l'arbitro, che aveva accusato di aver concesso un ingiusto rigore alla squadra avversaria ed aveva colpito un dirigente ed un calciatore della squadra suddetta, così scatenando una rissa tra i tesserati delle due squadre, che avrebbe potuto determinare fatti di violenza all'interno ed all'esterno dello stadio tra le opposte tifoserie.

Venivano altresì deferiti il Sig. Giulio Perrucci, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Campobasso, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS - FIGC e la Società ASD Città di Campobasso a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS - FIGC per quanto ascritto al Presidente Perrucci ed al Leone, nonché dell'ulteriore violazione dell'art. 12 comma 5 stesso codice per gli episodi di violenza ascritti al Leone.

Il Perrucci è stato deferito in quanto, pur essendo a conoscenza della inibizione del Leone, che era in corso, consentiva, o comunque non impediva, che il Leone partecipasse attivamente alla gestione societaria, attraverso rapporti con terzi e con organi di stampa, il pagamento dei costi di trasferta della squadra, la presenza in sala stampa al termine di ogni gara di campionato.

Il dibattimento

Alla riunione del 4 ottobre 2018 è comparsa la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con le seguenti sanzioni: Leone Danilo inibizione 30 (trenta) mesi con preclusione derivante dalla precedente inibizione, evidenziata nella parte motiva del deferimento; Perrucci Giulio inibizione 6 (sei) mesi; ASD Città di Campobasso ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento).

Sono altresì comparsi il Perrucci e la ASD Città di Campobasso, assistiti dagli Avv.ti Francesco ed Antonino Mancini, i quali hanno chiesto il proscioglimento, ovvero sanzioni ridotte rispetto al chiesto; il Perrucci ha rilasciato spontanee dichiarazioni, affermando che non era a conoscenza della inibizione del Leone.

Nessuno è comparso per il Leone, né sono pervenuti da parte di quest'ultimo scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

I fatti oggetto del deferimento risultano ampiamente provati.

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede d'indagine dalle persone coinvolte è emerso che effettivamente il Leone si era reso protagonista del comportamento

violento che gli è stato ascritto; ne è prova, tra l'altro, il referto dell'arbitro della gara, che ha attestato che il Leone lo aveva insultato e minacciato; "rientrando nello spogliatoio - si legge in detto referto - domandavo al Sig. (...) della Società Campobasso chi fosse questo estraneo con la barba ed il cappotto nero e mi rispondeva dicendo quello è il Presidente Danilo Leone". Risulta altresì provato il ruolo svolto dal Leone nelle attività riconducibili alla ASD Città di Campobasso; egli, per sua stessa ammissione, era lo *sponsor* che pagava le trasferte della squadra.

Tale realtà non poteva essere sconosciuta al Perrucci, né tanto meno poteva essergli ignota la circostanza della inibizione del Leone, attesa - tra l'altro - la presunzione di conoscenza, sottesa ad ogni tesserato ed in particolare a chi ricopra cariche apicali, come è quella facente capo al Perrucci, dei provvedimenti di qualsivoglia natura pubblicati sui Comunicati Ufficiali; e l'inibizione del Leone era stata pubblicata sul C.U. n. 67 del 12.01.2017 del Tribunale Federale Territoriale Regione Campania.

D'altro conto, il Perrucci, entrando in contraddizioni con le proprie successive tesi difensive, aveva dichiarato in sede d'indagine che il Leone, a motivo della inibizione, non frequentava più lo stadio e che era un semplice tifoso; egli aveva dunque ammesso la conoscenza del provvedimento inibitorio, ma non aveva assunto alcuna iniziativa perché al Leone fosse preclusa la presenza in Società, se non altro come *sponsor* che pagava il costo delle trasferte della squadra (circostanza non smentita dal Perrucci).

Pertanto, risultando accertati i fatti e ritenute corrette le pene richieste, il deferimento va accolto ed inflitte le sanzioni come da parte dispositiva.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare così provvede:

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: Leone Danilo inibizione mesi 30 (trenta) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC, derivante dalla precedente inibizione, evidenziata nella parte motiva del deferimento; Perrucci Giulio inibizione mesi 6 (sei); ASD Città di Campobasso ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento).

[17] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 692/938 pf17-18 GC/GP/ma del 17.7.2018).

Il deferimento

Il Sig. David Miani, all'epoca dei fatti amministratore unico della Società L'Aquila Calcio 1927 per essere stato chiamato a ricoprire tale carica dall'assemblea dei soci del 22 dicembre 2017, il 4 dicembre 2017 subiva da questo Tribunale il provvedimento di inibizione di mesi 6 (sei), pubblicato sul C.U. n. 30/2017 TFN.

Il predetto, il 1° ed il 2 gennaio 2018 sottoscriveva due accordi di carattere economico con altrettanti tecnici preposti all'attività della predetta Società e rappresentava la Società innanzi al Dipartimento Interregionale della LND ed al Comitato Regionale Abruzzo attraverso una comunicazione che aveva inviato ai nominati Enti il 30 gennaio stesso anno.

La Procura Federale, accertata l'esistenza di siffatto comportamento del Miani, accertamento peraltro maturato nell'ambito di un esposto della Segreteria della LND del 29 gennaio 2018, il cui oggetto rimaneva comunque estraneo al presente deferimento, il 17 luglio 2018 deferiva a questo Tribunale il Sig. David Miani, al quale contestava la violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 19 comma 2 e 22 comma 8 stesso Codice, perché aveva svolto attività rilevante nell'ambito federale, come sopra descritta, che gli era preclusa in ragione del provvedimento inibitorio, che l'odierno deferito non aveva impugnato e che era divenuto ad ogni effetto definitivo.

Veniva altresì deferita la Società Aquila Calcio 1927 Srl per la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 4 comma 1CGS - FIGC (responsabilità diretta per quanto ascritto al suo legale rappresentante).

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Miani e dell'ammenda di € 900,00 (novecento) a carico della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali si sono astenuti dal presentare scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Pacifici gli antefatti (la carica ricoperta dal Miani, il provvedimento di inibizione e la sua valenza temporale, l'attività svolta dal Miani in pendenza della inibizione), non può che essere affermata la responsabilità del deferito ed il suo assoggettamento al provvedimento punitivo. È certo, secondo il sedimentato orientamento degli organi di giustizia sportiva, che, nel caso in esame, le prestazioni compiute dalla persona inibita rientrano entrambe in quelle indicate nel comma 2 dell'art. 19 CGS - FIGC e che, quanto più in particolare alla sottoscrizione da parte del deferito degli accordi economici afferenti i due tecnici della Società, tale attività non è assimilabile a quella di natura amministrativa esercitata nell'ambito della Società, che, ai sensi del comma 8 della suddetta norma, è consentita all'inibito.

Poiché alla acclarata responsabilità del legale rappresentante segue quella della Società, il deferimento va pertanto totalmente accolto in una delle sanzioni richieste.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. David Miani, nella qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società L'Aquila Calcio 1927 Srl l'ammenda di € 900,00 (novecento).

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (Socio di riferimento e amministratore unico dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); MARINOZZI MARIA GIUSEPPINA (Amministratrice di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s. 15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL); CEROLINI MARIO (Amministratore di fatto dal 1.7.2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle s.s.

15-16 e 16-17 della Società US Civitanovese SSD ARL - [nota n. 12841/457 pf17-18 GP/GC/blp del 5.6.2018].

Il fatto

La Presidenza Federale, vista la sentenza n. 32 del 6 luglio 2017 con la quale il Tribunale di Macerata aveva dichiarato il fallimento della Società US Civitanovese 1919 SSD a responsabilità limitata, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26/A del 27 luglio 2017 revocava alla Società l'affiliazione FIGC.

In seguito a tale provvedimento, la Procura Federale, aperto il procedimento disciplinare n. 457pf17-18 del 21.11.2017, avente ad oggetto "Accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 21 NOIF ed eventuali ulteriori violazioni commesse in ordine al fallimento della Società US Civitanovese SSD a. r.l.", acquisiti atti e documenti dalla Sezione Fallimentare di detto Tribunale, accertava che:

1°) la Società nella stagione sportiva 2015/2016 aveva disputato il Campionato di Serie D e che all'epoca l'Organo Direttivo della Società era composto dai sigg.ri Giuseppe Cerolini (Presidente ed Amministratore Unico), Maria Giuseppina Marinazzi (Vice Presidente) e Mario Cerolini (Consigliere), i quali erano tutti delegati a firmare per conto del Sodalizio;

2°) la Società, dalla sua costituzione avvenuta il 1° luglio 2015 sino alla dichiarazione di fallimento, era stata amministrata dal Sig. Giuseppe Cerolini, alla cui persona la Società stessa era riconducibile;

3°) la Società non aveva provveduto al deposito dei bilanci al 31.12.2015 e 31.12.2016, né aveva depositato nelle mani della Curatela Fallimentare la documentazione contabile che era stata richiesta dal Tribunale;

4°) dall'incarto fallimentare era, tra l'altro, risultato che il valore della Società era pressoché nullo, essendo la stessa priva di *asset*; il titolo sportivo aveva scarso valore stante la retrocessione della squadra nella categoria inferiore; non vi erano beni patrimoniali, oltre il materiale tecnico-sportivo, peraltro di scarso valore; vi erano posizioni debitorie per oltre euro 70 mila nei confronti di fornitori, Fisco e Lega Calcio; le vicende giudiziarie del Sig. Giuseppe Cerolini, che aveva subito il sequestro penale per equivalente ai sensi del Decreto Lgs. n. 74/2000 di una sua Società per evasione fiscale, avevano determinato in danno della Società da un lato l'immediato inaridimento delle fonti di finanziamento finalizzate a supportare le necessità di cassa di breve periodo, dall'altro l'accumularsi di debiti verso tesserati e fornitori; a decorrere dall'anno solare 2015/2016 non erano state più tenute le scritture contabili obbligatorie;

5°) nel corso dell'esercizio 2016-2017 il Sig. Giuseppe Cerolini, nella sua accertata qualità, non aveva più effettuato gli apporti di capitale necessari a ripianare la situazione debitoria della Società, né aveva adottato gli strumenti approntati dalla vigente legislazione codicistica, con particolare riferimento all'art. 2482 ter Cod. Civ., in presenza della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale.

Con riguardo alle altre cariche sociali, veniva altresì accertato che la Sig.ra Maria Giuseppina Marinazzi ed il Sig. Mario Cerolini avevano operato per conto della Società come amministratori di fatto in ambito sportivo e in ambito civilistico, avendo sottoscritto i contratti di alcuni

calciatori la Sig.ra Marinozzi nel periodo dall'agosto 2016 al gennaio 2017 ed il Sig. Mario Cerolini in entrambe le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, così peggiorando la già critica situazione della Società.

In punto di responsabilità, la Procura Federale rilevava che erano imputabili al Sig. Giuseppe Cerolini la cattiva gestione economica e finanziaria della Società, sì tale da averne determinato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario e quindi il fallimento; alla Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi ed al Sig. Mario Cerolini l'aver contribuito ad aggravare la pesante e conclamata situazione della Società per aver sottoscritto gli accordi economici tra Società e tesserati, di cui sopra.

Quanto al Sig. Giuseppe Cerolini gli accertamenti effettuati avevano portato ad appurare che sotto la sua gestione la Società aveva maturato già al 30 giugno 2016 un'esposizione debitoria di circa euro 60 mila, un patrimonio netto negativo di euro 186.427,00 ed una perdita d'esercizio di euro 196.428,00; e che egli, come già evidenziato, era responsabile della mancata redazione ed approvazione del bilancio al 30 giugno 2016, che non risultava infatti depositato; di non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie; di non aver adottato le iniziative previste dall'art. 2483 *ter* Cod. Civ. in presenza della massiccia riduzione del capitale sociale; di non aver effettuato la ricapitalizzazione necessaria a risanare la Società e ad evitare l'insolvenza.

Il deferimento

In tale contesto, la Procura Federale, con atto datato 5 giugno 2018, deferiva a questo Tribunale:

1°) il Sig. Giuseppe Cerolini, socio di riferimento ed amministratore unico dell'1° luglio 2015 alla data della dichiarazione di fallimento, nonché Presidente nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 della US Civitanovese SSD a.r.l., per la violazione: A) dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF, per aver causato la cattiva gestione della Società, sfociata nel dissesto economico, patrimoniale e finanziaria ed il conseguente fallimento della stessa ed, in particolare, per le condotte risultanti nella narrativa che precede; B) dell'art. 1 bis comma 1 CGS per non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie dalla data di assunzione della carica di amministratore unico della Società alla data della dichiarazione di fallimento;

2° e 3°) la Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi, amministratrice di fatto dal 1° luglio 2015 alla data del fallimento, nonché vice Presidente nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 della Società ed il Sig. Mario Cerolini, amministratore di fatto della Società dal 1° luglio 2015 alla data del fallimento, per la violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver causato la cattiva gestione della Società, che ha determinato il dissesto economico-patrimoniale-finanziario ed il conseguente fallimento della stessa e per aver sottoscritto accordi economici con alcuni atleti tesserati nella stagione sportiva 2016-2017 la Marinozzi e nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017 il Cerolini, così aggravando la situazione, ad essi già ben nota, della Società sopra descritta.

Alla riunione del 19 luglio 2018 questo Tribunale accoglieva l'istanza di rinvio formulata dalla Procura Federale allo scopo del perfezionamento delle notificazioni degli atti ai deferiti; siffatta istanza veniva accolta con contestuale sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC.

Il dibattimento

Alla riunione del 4 ottobre 2018, così fissata in sede di rinvio, è comparsa la Procura Federale (Dott. Luca Scarpa), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giuseppe Cerolini, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 6.000,00 (seimila); per la Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi, inibizione di mesi 18 (diciotto) ed ammenda di € 3.000,00 (tremila); per il Sig. Mario Cerolini, inibizione di mesi 18 (diciotto) ed ammenda di € 3.000,00 (tremila).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento ha inteso riferirsi ai commi 2 e 3 art. 21 NOIF, per i quali non possono essere dirigenti, né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla FIGC, gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16 (comma 2); inoltre, possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio.

Occorre tuttavia rilevare che tale norma ha una marginale influenza nel caso in esame, dandosi per scontata la circostanza che i tre deferiti non hanno più le capacità (né probabilmente l'intenzione) di rivestire cariche sociali nell'ambito FIGC.

Appare più attinente al caso prospettato la ricerca delle ragioni dello stato di insolvenza della Società, che deve sostanziarsi nella valutazione complessiva della sua impotenza patrimoniale, incapace di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni e delle ragioni che l'hanno determinata.

Tali ragioni non possono che ricondursi al comportamento del Sig. Giuseppe Cerolini ed al ruolo apicale che egli ebbe a ricoprire nell'ambito della Società.

È infatti emerso con sufficiente chiarezza che il predetto, in qualità di amministratore unico della Srl Cerolini (anch'essa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata n. 28 del 22 giugno 2017), in data 10 novembre 2015 aveva rilevato il 98% del capitale sociale della Società Civitanovese dalla Società Effemme Srl che lo possedeva, tanto da esercitarne il controllo a mezzo di altra Società, la Meg Srl, alla quale era stato ceduto non solo il 98%, ma anche il residuo 2% del capitale sociale che era rimasto nelle mani del Cerolini stesso; e poiché costui dall'11 settembre 2014 risultava essere socio unico della Meg Srl, titolare dell'intero capitale sociale della US Civitanovese, l'attuale deferito era stato l'indiscusso totalitario proprietario di detta Società; le quote della Meg Srl venivano poi sottoposte a due provvedimenti di sequestro preventivo, entrambi emessi dal Tribunale di Macerata in data 8 febbraio e 1° marzo 2016; e ciò spiega il progressivo, veloce formarsi del dissesto della US Civitanovese Srl.

Pacifico dunque che la Società, che era stata costituita il 1° luglio 2015 con un capitale sociale di euro 10 mila, ricadeva per intero nelle mani del Cerolini, spetta a quest'ultimo la responsabilità primaria del fallimento della Società e della conseguente revoca della affiliazione FIGC.

Pertanto, se è da considerarsi determinante nella dissoluzione della US Civitanovese SSD rì la negatività assoluta dell'operato del Cerolini, altrettanto non può dirsi al riguardo della Marinazzi e del Cerolini Mario, i quali certamente non hanno assunto iniziative suscettibili di contrastare il declino (peraltro incontrastabile) della Società, ma altrettanto certamente non sono stati causa del dissesto, che – come si è visto - ha avuto ben altra origine.

Né può essere contestata loro la sottoscrizione dei contratti di alcuni dei calciatori in forza alla Società, ancorché maturata nella evidente crisi della Società; se non lo avessero fatto, la Società non avrebbe potuto mantenere quel residuo di credibilità agonistica che le apparteneva e le ricadute sulla regolarità del campionato sarebbero state imprevedibili; ciò appare sufficiente per ricondurre l'operato dei due deferiti entro limiti di minore gravità.

Il deferimento nel suo complesso deve essere accolto, con riconsiderazione delle sanzioni che sono state richieste, che se da una parte devono tener conto anche del fatto che i tre deferiti si sono ingiustificatamente sottratti alla Procura Federale, che li aveva più volte convocati a chiarimenti, dall'altra appare equo ridurre, avuto particolare riguardo alla posizione di Marinozzi Maria Giuseppina e Cerolini Mario.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge ai deferiti, nelle loro rispettive qualità, queste sanzioni: al Sig. Giuseppe Cerolini, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 4.000,00 (quattromila); alla Sig.ra Maria Giuseppina Marinozzi ed al Sig. Mario Cerolini inibizione di anni 1 (uno) ciascuno.

(21) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOCCAFONDI PAOLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Prato Spa), SILVESTRI MATTEO (all'epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della Società AC Prato Spa), SOCIETÀ AC PRATO SPA - (nota n. 782/1209 pf17-18 GC/GP/ma del 19.7.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 luglio 2018, con udienza fissata al 4.10.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Il Signor Paolo Toccafondi (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Prato Spa) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 punto 2.6 del 1° luglio 2017 stagione sportiva 2017/2018 (raduni e provini per giovani calciatori – autorizzazione), perché nella stagione sportiva 2017/2018, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, in data 13 aprile 2018 ha organizzato e ha fatto svolgere, e/o comunque non ha impedito, un provino per giovani calciatori tesserati per altre Società, ed in data 26 aprile 2018 ha organizzato, e/o comunque non ha impedito, altro provino per giovani calciatori che poi non si è potuto svolgere per assenza del tecnico della Società AC Prato che avrebbe dovuto presenziare.

2) Il Signor Matteo Silvestri (all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società AC Prato Spa), e comunque soggetto che, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del CGS svolge attività rilevante per l'ordinamento federale, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis,

comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 punto 2.6 del 1° luglio 2017 stagione sportiva 2017/2018 (raduni e provini per giovani calciatori – autorizzazione), perché nella stagione sportiva 2017/2018, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, in data 13 aprile 2018 ha organizzato e ha fatto svolgere, e/o comunque non ha impedito, un provino per giovani calciatori tesserati per altre Società, ed in data 26 aprile 2018 ha organizzato, e/o comunque non ha impedito, altro provino per giovani calciatori che poi non si è potuto svolgere per assenza del tecnico della Società AC Prato che avrebbe dovuto presenziare.

3) La Società AC Prato Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente Paolo Toccafondi e al suo responsabile del Settore Giovanile Matteo Silvestri.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva con la quale contestavano l'atto di deferimento ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto per errata applicazione e/o interpretazione del C.U. S.G.S. N. 20 del 27 ottobre 2017 ed adducendo, altresì, la scriminante del legittimo affidamento. In particolare essi sostenevano che l'elenco completo delle Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori, è rappresentato dall'elenco pubblicato nella sezione del sito ufficiale del S.G.S. denominata Regolamenti e Normative – Settore Giovanile e Scolastico al cui interno, alla data del 14 giugno 2018 e precedenti, si trovava l'elenco completo delle Società autorizzate dal S.G.S. ad effettuare provini e tra le quali figurava l'AC Prato Spa. Poiché, dunque, nell'elenco completo delle Società autorizzate ai provini figurava l'AC Prato, i deferiti sostenevano che nessuno di essi *“poteva e doveva dubitare di tale fonte”*. Essendo peraltro il suddetto link presente nel sito ufficiale del S.G.S., i deferiti sostenevano che tale elenco aveva comunque ingenerato in loro un *“legittimo affidamento”* sul contenuto del detto link indipendentemente dall'intestazione. I deferiti, a mezzo del loro legale, chiedevano pertanto, *in tesi*, il proscioglimento dagli addebiti contestati ed, *in ipotesi*, l'irrogazione della sanzione minima di giustizia secondo equità e ragione.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Paolo Toccafondi mesi 3 (tre) di inibizione; nei confronti del Signor Matteo Silvestri mesi 3 (tre) di inibizione; nei confronti della Società AC Prato Spa l'ammenda di euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1209 pf17-18, avente ad oggetto: *“Provino organizzato dalla Società AC Prato Spa per il giorno 26.04.2018 alle ore 17.00 presso l'impianto “Vittorio Rossi” di Via Galileo in*

Prato, non autorizzato, a cui sarebbe stato invitato il calciatore Tommaso Taizzani (classe 2005) tesserato per la USC Montelupo ASD”.

In merito alla posizione dei deferiti Paolo Toccafondi, Matteo Silvestri e Società AC Prato Spa, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in prodotti dalle parti emerge che la Società AC Prato Spa non risultava nell'elenco delle Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori per la stagione 2017/2018; nel C.U. Settore Giovanile Scolastico n. 20 del 27.10.2017 infatti, la AC Prato Spa non risulta nell'elenco delle Società autorizzate.

Tra i documenti agli atti del deferimento in esame risulta la richiesta di autorizzazione per sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 10 e i 16 anni inviata il 18.10.2017 dall'AC Prato Spa sottoscritta dal Presidente e Legale Rappresentante Toccafondi al Settore Giovanile e Scolastico FIGC. A tale richiesta, come risulta dallo scambio di mail tra il collaboratore federale ed il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, non seguiva alcuna autorizzazione.

Nello specifico: con mail del 7 maggio 2018 inviata al Settore Giovanile e Scolastico FIGC, il Collaboratore Federale inoltrava richiesta di accertamento in ordine all'autorizzazione della AC PRATO SPA – per la stagione sportiva 2017/2018 – a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 16 anni ai sensi del punto 2.6 del C.U. n. 1 del 01.07.2017. Con mail di risposta del 10 maggio 2018, il Settore Giovanile e Scolastico FIGC comunicava che a seguito della richiesta avanzata il 18.10.2017 dalla AC PRATO SPA, il Settore Giovanile e Scolastico non aveva rilasciato alcuna autorizzazione, tant'è che la stessa Società non era stata inserita nell'elenco delle Società autorizzate del C.U. n. 20 del 27.10.2017.

Nella memoria depositata dai deferiti, viene affermato che *“l'elenco completo delle Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori, è rappresentato dall'elenco pubblicato nella sezione del sito ufficiale del S.G.S. denominata Regolamenti e Normative – Settore Giovanile e Scolastico al cui interno, alla data del 14 giugno 2018 e precedenti, si trovava l'elenco completo delle Società autorizzate dal S.G.S. ad effettuare provini e tra le quali figurava l'AC Prato Spa”.* Quanto eccepito dagli incolpati, si riferisce alla stagione sportiva 2016/2017 e non a quella oggetto del deferimento in esame, ovvero 2017/2018, tant'è che, nell'elenco delle Società autorizzate non risulta la AC Prato Spa. In tale ottica, a nulla vale l'eccezione sollevata dai deferiti in ordine al legittimo affidamento atteso che i deferiti, all'epoca dei fatti, avrebbero dovuto consultare il C.U. relativo all'anno in cui avevano inoltrato la richiesta, ovvero quello del 2018 dal quale palesemente risulta che la AC Prato Spa non faceva parte delle Società autorizzate.

Al contrario, nella stagione sportiva 2017/2018, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione dai competenti organi federali, i deferiti, in data 13 aprile 2018 organizzavano un provino per giovani calciatori tesserati per altre Società; in data 26 aprile 2018 i deferiti organizzavano un altro provino per giovani calciatori, che in realtà non si è potuto svolgere per assenza del tecnico della Società AC Prato che vi avrebbe dovuto presenziare.

Dall'attività di indagine in relazione alla posizione dei deferiti, e nonostante le memorie difensive depositate sia a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, sia a seguito della notifica del deferimento, risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a

tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per il Signor Paolo Toccafondi l'inibizione per mesi 3 (tre);
- per il Signor Matteo Silvestri l'inibizione per mesi 3 (tre);
- per la Società AC Prato Spa l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento,00).

(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VUKCEVIC MARIJA (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti), SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI - (nota n. 13010/1285 pf17-18 GP/GT/ag dell'8.6.2018).

Il deferimento

Con provvedimento dell'8 giugno 2018, con udienza fissata al 19.7.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Signora Vukcevic Marija, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti, e la Società ASD Calcio Femminile Chieti.

Con provvedimento del 19 luglio 2018, poi, questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l'istanza di rinvio formulata dalla difesa dei deferiti, vista la non opposizione della Procura Federale, vista l'istanza congiunta di sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, disponeva il rinvio della trattazione del presente deferimento all'udienza del 4.10.2018 ore 15 con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 5 CGS.

Con il provvedimento dell'8 giugno 2018 la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

La Signora Vukcevic Marija, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la Società ASD Calcio Femminile Chieti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 5, e 5 comma 1 del CGS, per avere ella, a mezzo di un "post" pubblicato sul social network "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società SSD Roma Calcio Femminile Srl e dei suoi tesserati, nonché adombrato sospetti in merito alla regolarità della gara disputata in data 13 maggio 2018 tra la SSD Roma Calcio Femminile Srl e la ASD Roma XIV Decimoquarto, valevole per l'ultima giornata del Campionato Nazionale Femminile di Serie B, e per aver altresì ipotizzato l'alterazione del risultato della gara stessa al fine di favorire la Società ASD Roma XIV Decimoquarto in danno della Società ASD Calcio Femminile Chieti. Nel citato "post", in particolare, venivano utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"Una cosa è certa, nessun risultato si vende, nessuna partita si regala, ma voi invece l'avete fatto perché vi brucia e non vi passerà mai e poi mai dalla testa il 22 maggio 2016. Vendute!!! Io quando ho vinto il campionato, l'ho vinto da imbattuta, con una squadra imbattuta. Voi siete stati bravi a vendervi. Vedremo cosa succederà, ma l'Abruzzo non vi ha portato bene. Vi consiglio di andarvi a mangiare due arrosticini invece di presentarvi lì a non fare punti"*.

La Società ASD Calcio Femminile Chieti, per la violazione dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i

comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dalla sua tesserata, Sig.ra Vukcevic Marija.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti, a mezzo del proprio difensore, Avv. Cesare Di Cintio, hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno eccepito, in via preliminare in rito, l'inammissibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 quinquies comma 2 CGS FIGC e la nullità delle notifiche ex art. 38 c. 8 CGS FIGC e nel merito l'erronea qualificazione degli addebiti contestati.

In particolare, quanto alla pretesa inammissibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 quinquies comma 2 CGS FIGC, la difesa dei deferiti lamenta il fatto che le indagini di cui al presente deferimento non hanno seguito l'iter procedurale previsto dal combinato disposto degli artt. 53 CGS CONI e 32 quinquies comma 2 CGS FIGC in quanto, alla denuncia del 17 maggio 2018 da cui prendeva avvio il procedimento, seguiva la chiusura delle indagini in data 22 maggio e poi il deferimento l'8 giugno 2018.

Questi ultimi atti, lamenta la difesa dei deferiti, non venivano correttamente notificati né alla tesserata né al Club.

I deferiti denunciano inoltre il fatto che non si conosca la data di iscrizione del procedimento nel registro e che dal materiale probatorio acquisito mediante l'accesso agli atti non sia possibile comprendere quando ciascun atto sia stato acquisito. Ciò da un lato, secondo la difesa, non consentirebbe di capire se tutti gli elementi probatori siano stati acquisiti secondo il dettato normativo e, dall'altro, non renderebbe possibile valutare l'utilizzabilità o meno di alcuni atti entrati eventualmente a far parte del fascicolo oltre il termine previsto dal CGS.

Quanto, invece, alla eccepita nullità delle notifiche ex art. 38 c. 8 CGS FIGC, la difesa dei deferiti evidenzia il fatto che l'avviso di conclusione delle indagini veniva notificato sia alla deferita Vukcevic Marija che alla ASD Calcio Femminile Chieti a mezzo pec all'indirizzo ngaSrl@legalmail.it che corrisponde, in realtà, all'indirizzo pec della Società "Nuova Galvanica Abruzzese Srl". L'indirizzo ufficiale della Società deferita, infatti, sottolinea la difesa, è chieticalciofemminile@gmail.com. Ciò nonostante, il difensore dei deferiti eccepisce che il Club e la tesserata venivano comunque a conoscenza dell'atto notificato ed incaricavano il suddetto legale alla propria difesa sottoscrivendo idonea procura speciale ed eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso. Il difensore dei deferiti dichiara di non aver ricevuto successivamente né l'atto di deferimento né la convocazione per l'udienza tant'è che all'udienza del 19 settembre 2018 è stato costretto a presentare istanza di differimento dell'udienza al fine di spiegare correttamente la difesa dei suoi assistiti. Per tale motivo lo stesso chiede che questo Tribunale, accertata l'inesistenza e/o la nullità della notifiche della comunicazione di conclusione delle indagini, del deferimento e della fissazione di udienza per non essere state le stesse notificate nel domicilio eletto, ritrasmetta il fascicolo processuale alla Procura Federale affinché questa provveda a sanare il vizio processuale. Quanto infine al merito, la difesa dei deferiti assume che la condotta tenuta dalla Signora Vukcevic Marija vada letta ed interpretata alla luce degli articoli 21 Cost. e 10 Convenzione dei Diritti dell'Uomo

i quali sanciscono e tutelano il “diritto di critica” nel suo complesso, valevole, secondo la difesa, anche nel mondo sportivo.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Vukcevic Marijia mesi 3 (tre) di squalifica; nei confronti della Società ASD Calcio Femminile Chieti, l'ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00). È altresì comparso il difensore dei deferiti il quale si è riportato alle richieste formulate nella propria memoria difensiva.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1285 pf17-18 avente ad oggetto *“Dichiarazioni rese dalla Sig. Vukcevic Marija, calciatrice della ASD Calcio femminile Chieti (Serie B, Calcio Femm.) attraverso il social network Facebook, nei confronti di altri tesserati partecipanti al medesimo campionato”*.

In merito alla posizione dei deferiti Vukcevic Marijia e Società ASD Calcio Femminile Chieti, si osserva quanto segue: dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti prodotti dalle parti è emerso che la Società ASD Calcio Femminile Chieti, per la quale era tesserata all'epoca dei fatti la calciatrice Vukcevic Marija, si classificava al quarto posto del Girone D del Campionato di serie B relativo alla stagione sportiva 2017/2018 e, pertanto, non acquisiva il diritto alla partecipazione al campionato di serie B per la stagione sportiva 2018/2019. Al terzo posto della classifica finale del sopra detto Girone D (ultimo utile al fine di conservare il diritto alla permanenza nel campionato Nazionale di serie B per la stagione sportiva 2018/2019), si classificava, invece, la Società ASD Roma XIV Decimoquarto a seguito della vittoria di quest'ultima squadra contro la Società SSD Roma Calcio Femminile. A seguito di tale evento, la Signora Vukcevic Marija, calciatrice della Società ASD Calcio Femminile Chieti, “postava” sul social network “Facebook” la seguente testuale frase: *“Una cosa è certa, nessun risultato si vende, nessuna partita si regala, ma voi invece l'avete fatto perché vi brucia e non vi passerà mai e poi mai dalla testa il 22 maggio 2016. Vendute!!! Io quando ho vinto il campionato, l'ho vinto da imbattuta, con una squadra imbattuta. Voi siete stati bravi a vendervi. Vedremo cosa succederà, ma l'Abruzzo non vi ha portato bene. Vi consiglio di andarvi a mangiare due arrosticini invece di presentarvi lì a non fare punti”*.

Dall'attività di indagine risulta che le ragioni della Procura Federale, tese all'accoglimento del deferimento e delle istanze sanzionatorie, non possono essere accolte per un evidente vizio processuale tempestivamente eccepito dal difensore dei deferiti, ovvero della circostanza che la comunicazione di conclusione indagini, e dell'atto di deferimento inviati dalla Procura Federale ad entrambi i deferiti non sono stati notificati presso il domicilio eletto da tutti gli incolpati. Il contraddittorio non si è pertanto correttamente instaurato e ciò determina di per sé l'improcedibilità del deferimento.

Se così non fosse, si verrebbe infatti a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti di indagine, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro i deferiti possano ritenere utile

ai fini della loro difesa, compreso il diritto di poter essere sentiti personalmente; quanto detto costituisce un principio cardine anche dell'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento in esame.

(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BERGAVI RAFFAELE (titolare del 36% del capitale sociale dal 24/05/2013 e sino al 05/06/2015 nonché Presidente ed Amministratore Unico dal 2012 e sino al 22/09/2014), TRAMONTO NUNZIO (titolare del 64% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl in Liquidazione), GRAGNANIELLO SALVATORE (titolare del 36% del capitale sociale dal 05/06/2015 e sino al fallimento della Società Neapolis Srl), MOXEDANO EDUARDO (Socio di maggioranza, titolare del 90% del capitale sociale, nonché consigliere sino al 23/05/2013 della Società Neapolis Srl) - (nota n. 5331/1109 pf16-17 GP/GC/blp del 18.12.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rinvia la trattazione del presente procedimento alla data del 29 Novembre 2018 ore 15.00.

Sospende i termini ex art. 34 bis comma 5 CGS e 38 comma 5 lettera b) CGS Coni.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 4.10.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TUCCIO FRANCESCO ORAZIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Gela ARL), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL - (nota n. 721/1303 pf17-18 GP/AS/ac del 18.7.2018).

Il Deferimento

Con deferimento notificato il 18 luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Francesco Orazio Tuccio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD Città di Gela a r.l., per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società; 2) la ASD Città di Gela a r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 19.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 4 ottobre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Tuccio Francesco Orazio, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società SSD Città di Gela a r.l., l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. in atti risulta che il Sig. Tuccio, nella suddetta qualità, violando l'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.

Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto del deferimento.

Dalla responsabilità del Sig. Tuccio consegue quella della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza delle violazioni contestate, infligge al deferito Tuccio Francesco Orazio, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società SSD Città di Gela a r.l., l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAVAGNA FAUSTO RENZO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa), SOCIETÀ AC LUMEZZANE SPA - (nota n. 715/1204 pf17-18 GP/AS/ac del 18.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 18 luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Renzo Fausto Cavagna, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della AC Lumezzane Spa, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2, A9 e A10 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, attestazione sulla disponibilità del campo juniores, e dichiarazione attestante il pagamento dei contributi INPS dovuti ai tesserati fino a maggio 2017 e delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti sino alla mensilità di aprile 2017; 2) AC Lumezzane Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Co.Vi.So.D., pervenuta alla Procura in data 19.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 4 ottobre 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all'atto di deferimento, chiedendone l'integrale accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Cavagna Fausto Renzo, la sanzione dell'inibizione di giorni 50 (cinquanta);

- per la Società AC Lumezzane Spa, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

È altresì comparso per i deferiti l'Avv. Gianmaria Daminato, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti, si è riportato alle memorie difensive depositate e alle conclusioni ivi riportate.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. in atti risulta che il Sig. Fausto Renzo Cavagna, nella suddetta qualità, violando l'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2, A9 e A10 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, non ha provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, attestazione sulla disponibilità del campo juniores, e dichiarazione attestante il pagamento dei contributi INPS dovuti ai tesserati fino a maggio 2017 e delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti sino alla mensilità di aprile 2017.

La sussistenza delle predette violazioni risulta, altresì, confermata dalla stessa memoria prodotta dalla Società, avendo controparte addotto fatti evidentemente non idonei a giustificare il comportamento assunto (presentazione di verbale assembleare risalente anziché apposita dichiarazione di assenza di variazione delle cariche sociali, come espressamente richiesto dalla norma; mancata indicazione per errore del campo nella propria disponibilità anziché indicazione specifica dello stesso; indimostrata ed irrilevante convinzione che sarebbe stata la Co.Vi.So.D. ad inoltrare la comunicazione sugli adempimenti INPS ed IRPEF, anziché, come previsto dalla norma, la Società stessa).

Sussistono, pertanto, le violazioni oggetto del deferimento.

Dalla responsabilità del Sig. Cavagna consegue quella della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Cavagna Fausto Renzo, la sanzione dell'inibizione di giorni 50 (cinquanta);
- per la Società AC Lumezzane Spa, l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GUIDARELLI CLAUDIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO - (nota n. 780/1073 pf17-18 GP/AS/ac del 19.7.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 19 luglio 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Claudio Guidarelli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Fabriano Cerreto, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2, A5 e A11 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, la fideiussione e l'attestazione della insussistenza di posizioni debitorie; 2) la ASD Fabriano Cerreto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della CO.VI.SO.D., pervenuto alla Procura in data 19.3.2018.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua e per i deferiti l'Avv. Fabio Giotti, munito di mandato speciale anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Guidarelli Claudio, sanzione base inibizione di gg. 50 (cinquanta), diminuita di 1/3 (gg. 16), sanzione finale inibizione di gg. 34 (trentaquattro); per la Società ASD Fabriano Cerreto sanzione base € 3.000,00 (tremila), diminuita di 1/3 (€ 1.000,00), sanzione finale € 2.000,00 (duemila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Guidarelli Claudio e la Società ASD Fabriano Cerreto, a mezzo del proprio difensore Avv. Fabio Giotti, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Accoglie il patteggiamento e, per l'effetto, infligge al Sig. Guidarelli Claudio, nella qualità come in atti, l'inibizione di gg. 34 (trentaquattro) ed alla Società ASD Fabriano Cerreto, l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 12 ottobre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini